



Ordine degli Avvocati di Ferrara

Prot. 4459

Ferrara, 01/12/2016

A tutti gli Avvocati
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato

Numerosi colleghi si rivolgono in questi giorni al Consiglio per lamentare che i magistrati ferraresi stanno dichiarando inammissibili le istanze di liquidazione delle note, in quanto depositate in data successiva alla definizione del procedimento.

Tali provvedimenti, vengono assunti in quanto l'art. 1 comma 783 della Legge 28 dicembre 2015, N. 208, ha modificato l'art.83 del DPR 115/2002, aggiungendo il comma 3 bis, con il quale si dispone che la richiesta di liquidazione della nota spese avvenga prima della definizione del procedimento, in quanto se ne deve fare menzione in sentenza.

Ne consegue che coloro che non si sono attenuti a detta disposizione legislativa, incorrerebbero in una pronuncia di inammissibilità per tardività dell'istanza.

Tuttavia, alcuni Tribunali ritengono che non si sia decaduti dal diritto al compenso, ma che questo vada richiesto con una differente procedura.

Sul punto si segnalano alcuni pronunciamenti di Tribunali che, a seguito di ricorso ex art. 702 bis cpc, affermano che il diritto al compenso può essere, comunque, richiesto in via ordinaria giurisdizionale (Trib. Mantova 29/09/2016; Trib. Milano 17/09/2016)

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIO

Autorità: Tribunale Mantova sez. I

Data: 29/09/2016

n.

Classificazioni: SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - Questioni sulle spese processuali

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Coordinatore della Sezione quale delegato del Presidente, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 27-9-2016 così provvede:

- letto il ricorso n. 2238/16 R.G., proposto ex artt. 15 d. lgs. 150/2011, 702 bis c.p.c. e 170 d.p.r. 115/2002, dall'avvocato A. R. quale difensore di B. B. (ammessa al patrocinio a spese dello stato) in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore F. D. avverso il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di liquidazione del compenso adottato dal Giudice Unico del Tribunale di Mantova in data 24-5-2016 (e notificato il 25-5-2016) nell'ambito del procedimento penale n. 955/2013 definito con sentenza (appellata) n. 469/16 del 14 aprile 2016, giudizio nell'ambito del quale B. B., nella predetta qualità, si era costituita parte civile e conclusosi con la condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili e al rimborso delle spese di costituzione;
- osservato che parte ricorrente, dopo avere premesso che all'udienza del 14-4-2016 aveva presentato conclusioni scritte con cui aveva chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento del danno subito dalle parti civili nonché alla rifusione delle spese di costituzione, depositando separata nota spese in cui era specificato che B. B. era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, evidenziava che, anche alla luce della statuizione di condanna dell'imputato (al risarcimento dei danni e alle spese) contenuta in sentenza, con successivo atto depositato il 20-5-2016 aveva formulato istanza di liquidazione del proprio compenso;

Fatto

- rilevato che

l'avv. R., dopo avere richiamato il contenuto dell'art. 110 c. 3 del d.p.r. 115/2002, ha censurato l'impugnato provvedimento, adottato dal Giudice Unico sul presupposto della tardività del deposito dell'istanza alla stregua della disciplina introdotta dall'art. 83 del d.p.r. 115/2002 come modificato dall'art. 1 co. 783 della legge n. 208/2015, evidenziando, per un verso, di avere predisposto la nota spese depositandola all'udienza del 14-4-2016 in cui era stata pronunciata la sentenza penale e, per un altro, che pur essendo previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, non è tuttavia prevista alcuna decadenza in caso di inosservanza del precetto;

- osservato che il Ministero della Giustizia si è costituito tramite l'Avvocatura Distrettuale di Brescia chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo che l'istanza doveva considerarsi inammissibile in quanto tardiva e che, comunque, a prescindere dalla legittimità della statuizione di condanna alle spese in favore della parte civile (in conformità peraltro della sua richiesta), il capo della sentenza era contestabile unicamente con i rimedi tipici previsti dal codice di rito;

- rilevato che il ricorso in opposizione, depositato il 6-6-2016, deve ritenersi tempestivamente proposto (cfr. Corte Cost. 12-5-2016 n. 106);
- considerato che non è fondata la deduzione secondo la quale la istanza di liquidazione del compenso sarebbe tardiva sia in quanto dagli atti risulta che l'avv. R. aveva presentato la notula (invero liquidata dal Giudice Unico nel medesimo importo richiesto) all'udienza di discussione del 14-4-2016 e, quindi, tempestivamente, sia in quanto, benché l'art. 83 co. 3 bis del d.p.r. 115/2002 preveda che Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, tale norma non prevede alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso nel caso in cui l'istanza non sia presentata prima della definizione del procedimento sicché la mancata liquidazione, rispetto a una istanza tardivamente proposta, non sarebbe conforme alla ratio della novella, tesa ad accelerare le procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un successivo procedimento nei confronti dello Stato debitore con ulteriore aggravio per il sistema giudiziario;
- osservato inoltre che, non essendovi stata alcuna revoca dell'ammissione di B. B. al beneficio del patrocinio a favore dello stato ai sensi dell'art. 112 del d.p.r. 115/2002, la pronunciata sentenza di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali direttamente in favore della parte civile (senza peraltro alcuna distrazione in favore dell'avvocato difensore della stessa, fattispecie questa ritenuta incompatibile con l'istituto del patrocinio a carico dello stato, secondo un risalente ma consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: cfr., ex multis, Cass. 18-4-1984 n. 2535) anziché dello stato, come prevede l'art. 110 del d.p.r. 115/2002, non costituisce ragione di revoca implicita dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato della parte privata risultata vittoriosa, salva restando la facoltà dello stato di esercitare il diritto di rivalsa per il recupero delle spese (per analogia fattispecie relativa a giudizio civile vedasi Cass. 18-6-2014 n. 13925);
- ritenuto, pertanto, che possa provvedersi alla liquidazione del compenso spettante al difensore istante;
- esaminata la nota spese depositata dall'avv. R. e tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;
- rilevato che il compenso professionale deve essere liquidato applicando i parametri di liquidazione di cui al d.m. 10-3-2014 n. 55, punto 15 della tabella allegata e cioè come segue: a) fase di studio: euro 450,00; b) fase introduttiva: euro 540,00; c) fase istruttoria (tre udienze): E 1.080,00; d) fase decisoria: euro 1.350,00 ricavandosi così un totale di E 3.420,00;
- osservato che, operata la dimidiazione prevista dall'art. 82 del d.p.r. 115/2002 (risultando indicati nella tabella allegata al d.m. 55/2014 i valori massimi) ed effettuata la ulteriore riduzione contemplata dall'art. 106 del medesimo decreto, il compenso va determinato in E 1.140,00 ($3.420:2=1.710-1/3=1.140,00$);
- considerato che, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie come sopra ricostruita e alla parziale reciproca soccombenza, le spese del presente procedimento debbono essere compensate;

Diritto

PQM

P.T.M.

- visto l'art. 702 ter c.p.c.,
- in parziale accoglimento del ricorso liquida in favore del difensore ricorrente, l'importo di E 1.140,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
- ordina il pagamento in favore dell'avv. A. R.;
- pone tale importo, in via di anticipazione, provvisoriamente a carico dell'erario;

- spese compensate.

Si comunichi alle parti, alla beneficiaria ed al Pubblico Ministero.

Mantova, 29 settembre 2016.

Depositata in cancelleria il 29/09/2016.

Note

[REDACTED]

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. [REDACTED]

PROFESSIONE



GRATUITO PATROCINIO | 24 Novembre 2016

Il recupero del credito dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (e la negoziazione assistita)

di Fabio Valerini - Assegnista di ricerca in diritto processuale civile

Sulle modalità processuali di recupero del credito professionale da parte dell'avvocato vi sono più dubbi che certezze anche in considerazione della non univocità della giurisprudenza di merito e di legittimità che rendono assai difficoltosa l'individuazione del rito applicabile nonché dei mezzi di impugnazione esperibili. Il Tribunale di Milano interviene sulle modalità con le quali l'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può ottenere la liquidazione del proprio compenso e sulla necessità (o no) di esperire preliminarmente la negoziazione assistita.

(Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 17 settembre 2016)

Con il provvedimento emesso il 17 settembre 2016 il Tribunale di Milano, sezione IX civile interviene in tema della liquidazione del compenso dell'avvocato che assiste la parte ammessa al gratuito patrocinio.

Il decreto di liquidazione deve essere separato ma contestuale. Orbene, nel caso di specie la parte era stata ammessa, con delibera del locale consiglio dell'ordine, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio avente ad oggetto la separazione personale.

Una volta concluso il giudizio, l'avvocato aveva presentato al Tribunale l'istanza per la liquidazione del proprio compenso, ma il Tribunale aveva pronunciato un «non luogo a deliberare sull'istanza».

Ed infatti, per il Collegio, «il decreto di pagamento [...] deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore».

Poiché, quindi, «con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi [...] non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere».

Ne deriva che, una volta concluso il procedimento con il provvedimento finale senza che l'avvocato abbia chiesto la liquidazione del compenso non sarà più possibile per il giudice (del processo rispetto al quale la parte era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato) emettere il decreto di liquidazione.

Esclusa la perdita del diritto... Tuttavia (e ci mancherebbe anche!) «il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento».

... da far valere in via ordinaria. Ecco allora la domanda: come potrà (rectius dovrà) far valere il proprio diritto l'avvocato? Secondo il Tribunale il difensore potrà agire in giudizio al fine di ottenere la condanna del Ministero della Giustizia (che è legittimato passivo rispetto alla domanda di condanna al pagamento del compenso) secondo le regole ordinarie.

Ma è proprio qui che nascono i dubbi.

Ed infatti, come osserva lo stesso Tribunale, il giudizio che si apre non ha come oggetto l'impugnazione del decreto di non luogo a provvedere emesso dal Tribunale sull'istanza tardiva di liquidazione.

Non si tratta, quindi, di un giudizio di opposizione secondo il modello del combinato disposto degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 soggetto al rito sommario di cognizione come previsto dall'art. 15 d.lgs. n. 150/2011 (c.d. decreto sulla semplificazione dei riti).

... con rito sommario di cognizione: elettivo o necessario? Quel giudizio ha, quindi, come oggetto il credito professionale dell'avvocato per le prestazioni rese a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e «può», secondo il Tribunale di Milano, essere proposto con il rito sommario di cognizione come rito, per così dire, elettivo (quando non sia competente, per valore, il giudice di pace).

La strada del rito sommario di cognizione (e, quindi, la competenza del Tribunale), tuttavia, a me sembra necessaria anche nell'ipotesi in cui ci muoviamo fuori dal giudizio di opposizione al decreto ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 (ove è pacifica).

Ed infatti, con il d.lgs. n. 150/2011 il recupero dei crediti professionali dell'avvocato, (sicuramente) quando viene in rilievo soltanto il «quantum» (come è ragionevole attendersi nel caso di specie) avviene o per via di ingiunzione o tramite rito sommario di cognizione (che torna applicabile, peraltro, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).

In tutte le altre ipotesi, in cui viene in rilievo l'«an» della pretesa dell'avvocato restano ferme tutte le norme relative al giudizio ordinario secondo le consuete regole, ivi comprese quelle in materia di competenza e di assistenza processuale delle parti.

E ciò, ovviamente, nell'ipotesi in cui non si voglia aderire alla soluzione recentemente fatta propria dalla Suprema Corte secondo cui «le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente [...] devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150/2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'«an» della pretesa» (in questo senso, Cass, sez. VI, 29 febbraio 2016, n. 4002).

In questa ipotesi (rito sommario obbligatorio a prescindere) le parti potranno stare in giudizio personalmente.

Obbligo di negoziazione assistita. Infine, resta da dire che, correttamente, il Tribunale ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla obbligatorietà del previo tentativo di negoziazione assistita prevista dal d.l. n. 132/14 sulla quale già si sono registrati provvedimenti in tal senso (vedi, in tal senso, Trib. Verona, ord., 18 giugno 2015).

Nel caso in cui la domanda, infatti, abbia ad oggetto un credito per somme di denaro inferiore a 50mila € (come nel nostro caso dove il difensore aveva chiesto 3.627€) trova applicazione l'art. 3 d.l. n. 132/2014 ad eccezione, però - va ricordato - delle ipotesi in cui il rapporto avvocato-cliente debba essere inquadrato in un «contratto concluso tra professionisti e consumatori» (art. 3, comma 1, d.l. n. 132/14).

Questo, ovviamente, nell'ipotesi in cui il giudizio sommario di cognizione sia giudizio elettivo e non già nell'ipotesi (da me preferita e fatta propria dalla Cassazione con la recente sentenza) secondo cui il rito sommario sia obbligatorio ex d.lgs. n. 150/2011: infatti, in

PROFESSIONE

24 Novembre 2016

(Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 17 settembre 2016)

Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 17 settembre 2016

Giudice estensore Buffone

L'Avv. ... ha assistito la sig.ra ... nel procedimento iscritto al n. ... del 2014; nell'ambito del detto procedimento, la ... è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Milano n. 2014/... del 25 luglio 2014 (oggetto del processo: separazione personale). La procedura in parola si è conclusa con provvedimento definitivo depositato in Cancelleria in data 29 marzo 2016. In data 6 aprile 2016, l'Avvocato ... ha presentato all'organo decidente istanza per la liquidazione del proprio compenso. Il Collegio, con decreto del 12 aprile 2016, ha pronunciato non luogo a deliberare sulla richiesta, aderendo all'indirizzo della Sezione Nona Civile, espresso in occasione della entrata in vigore, in data 1 gennaio 2016, del "nuovo" testo dell'art. 83 d.P.R. 115 del 2002 (ex multis, Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 22 marzo 2016):

Per effetto dell'art. 83 comma III-bis d.P.R. 115 del 2002 (Introdotta dall'art. 1 comma 783 della l. 208/2015) il decreto di pagamento (pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza: v. Cass. Civ. 7504 del 2011) deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza (artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002) del difensore; con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l'eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme (v. Cass. Civ. n. 18204/2008; Cass. Civ. 11418/2003); il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con Ingiunzione di pagamento (v., in casi analoghi, Cass. Civ. 7633 del 2006).

Con il ricorso introduttivo dell'odierno processo, l'Avv. ... non impugna il decreto del 12 aprile 2016 ma, sulla scorta della interpretazione seguita dai giudici del detto provvedimento, richiede autonoma liquidazione del proprio compenso in via ordinaria, mediante ricorso al procedimento sommario di cognizione. Per l'effetto, legittimato passivo per resistere alla domanda è il Ministero della Giustizia (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 2 maggio 2013 n. 10239) e competente è l'odierno Tribunale adito.

Va osservato sin da ora, ex art. 101 c.p.c., che la controversia promossa non rientra tra quelle indicate dall'art. 170 d.P.R. 115 del 2002, poiché la domanda non costituisce una "opposizione" al già intervenuto decreto di pagamento del compenso bensì una autonoma istanza giudiziale di liquidazione del monte retributivo di competenza: non trova, dunque, applicazione l'art. 15 del dlgs. 150 del 2011 e la scelta del rito sommario di cognizione, ad opera del ricorrente, corrisponde a un utilizzo ordinario della normale procedura di cui all'art. 702-bis c.p.c.

Sempre ex officio vanno sottoposte alle parti le seguenti questioni: a) competenza "per valore": l'importo richiesto è di euro 3.627,00 e la domanda è di pagamento del compenso, fuori dallo schema del cennato art. 170 ed anche fuori dalla cornice del menzionato art. 15 citato; potrebbe dunque predicarsi una competenza del giudice di pace; b) obbligo della preventiva negoziazione assistita: non applicandosi l'art. 15 dlgs 150 del 2011, le parti non possono stare in giudizio personalmente e, dunque, dovrebbe trovare applicazione l'art. 3 d.l. 132 del 2014, conv. in L. 162 del 2014 che impone la procedura ADR in via preliminare.

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 702-bis, comma III, c.p.c.

FISSA l'udienza di comparizione delle parti in data ...

INVITA il convenuto a costituirsi entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza

DISPONE che, a cura di parte ricorrente, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione

dell'udienza, sia notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione (termine: ...).

SOLLEVA d'ufficio, ex art. 101 c.p.c., le questioni indicate in parte motiva;

DEMANDA verifiche alla Cancelleria quanto ai redditi della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per gli anni di riferimento, a mezzo degli strumenti a disposizione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate competente

MANDA alla cancelleria perché si comunichi.

11

questo caso, ex art. 3, comma 7, la negoziazione assistita non sarebbe più obbligatoria in quanto «la parte può stare in giudizio personalmente».

11

© Copyright 2016 - Tutti i diritti riservati - Infogiuridica S.r.l. - P. IVA 12858940153
Associata Unione Stampa Periodica Italiana

Distribuito da  GIUFFRÈ EDITORE